



ARPEA
AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA

Sede Legale: Via Bogino, n. 23 – 10123 TORINO
C.F. 97694170016

DETERMINAZIONE N° 50 - 2022 DEL 03/03/2022.

**OGGETTO: Approvazione del MANUALE DEL FASCICOLO AZIENDALE –
Revisione marzo 2022”.**

Il Commissario Straordinario

Vista

- la D.G.R. n. 17-3827 del 24 settembre 2021 con la quale è stata nominata Commissario straordinario dell'ARPEA la dr.ssa Martina Piera, alla quale sono, pertanto, attribuiti tutti i poteri che lo Statuto dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) prevede siano assegnati al Direttore;"

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17/12/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 Sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune,
- il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17/12/2013, recante le norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica comune;
- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17/12/2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

- il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11/3/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e gli altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione dell'6/8/2014 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e gli altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17/07/2000 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- la Legge n. 606 del 22/07/1966 - Disposizioni in materia di affitto a conduttori non coltivatori diretti. Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 agosto 1966, n. 195;
- la Legge n. 203 del 1982 - Norme sui contratti agrari;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26/04/1986 e s.m.i. Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro;
- la Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i., recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- la Legge n. 441 del 15/12/1998 e s.m.i. Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura. Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 dicembre 1998, n. 298;
- il Decreto Legislativo n. 173 del 30/04/1998 e s.m.i. Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449;
- il Decreto Legislativo n. 165 del 27/05/1999 e s.m.i.: Soppressione dell'A.I.M.A. e istituzione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (come modificato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2000, n. 188);

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 01/12/1999 e s.m.i. regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'Anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il Decreto Legislativo n. 228 del 18/05/2001 e s.m.i - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57;
- il Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i., - Codice in materia di protezione dei dati personali;
- il Decreto legislativo n. 99 del 29/03/2004 e s.m.i. - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
- il Decreto legislativo n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i. – Codice dell'amministrazione digitale;
- la Legge n. 286 del 24/11/2006 e s.m.i., che prevede che le richieste di contributi presentate agli organismi pagatori debbano contenere anche gli elementi utili a consentire l'aggiornamento del catasto dei terreni, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola, al fine di risultare sostitutive delle dichiarazioni di variazione colturale da rendere al catasto stesso;
- il Decreto del MiPAAF n. 1003 del 25/01/2008, che riconosce l'Agenzia Regionale Piemontese per l'Erogazione in Agricoltura quale organismo pagatore della Regione Piemonte, ai sensi del Reg. (CE) n. 885/2006, a decorrere dal 1° febbraio 2008;
- il Decreto del MiPAAF n. 618 del 11/03/2008, recante le “Linee guida per lo sviluppo del Sistema Informativo agricolo nazionale – SIAN”;
- la Legge n. 35 del 04/04/2012, di conversione del Decreto-legge n. 5 del 9/12/2009, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;
- la Legge n. 134 del 7/8/2012, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 83 del 22/6/2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese, con particolare riferimento all'art.18 – disciplina dell'Amministrazione aperta;
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 12/12/2012. Definizione delle modalità operative per la consultazione del fascicolo aziendale elettronico da parte delle pubbliche amministrazioni;
- la Legge n. 116 del 11/08/2014 di conversione del D.L. n. 91 24/06/2014 art. 1 bis paragrafo 12 – Disposizioni in materia di semplificazioni;
- il Decreto del MiPAAF n. 6513 del 18/11/2014, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 e successive norme nazionali;
- il Decreto MiPAAF n. 162 del 12/1/2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020;

- il Decreto MiPAAF n. 1420 del 26/2/2015, recante disposizioni modificative ed integrative del DM 6513/2014;
- il Decreto MiPAAF n. 1922 del 20/3/2015, recante ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della PAC 2014-2020;
- il DM 1 Marzo 2021 n. 99707, all’art. 4 comma 2, stabilisce che il fascicolo aziendale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015, deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare. Il mancato rispetto dell’adempimento determina che il fascicolo aziendale non può più essere utilizzato nell’ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo sino al suo aggiornamento o conferma;
- la Legge regionale n. 16 del 21/6/2002, istituzione in Piemonte dell’Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;
- la D.G.R. della Regione Piemonte n. 46–639 del 01/08/2005 (pubblicata sul BUR n. 35 del 01/09/2005), approvazione delle “Linee guida per la gestione dell’anagrafe unica del Piemonte”.
- la Legge regionale n. 14 del 21/04/2006 (Legge finanziaria per l'anno 2006), art. 28: “Regolamento dell’anagrafe unica delle aziende agricole del Piemonte” e s.m.i.;
- la D.D. - Direzione Agricoltura n. 915 del 31/10/2008, Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP). Anagrafe agricola unica del Piemonte: istruzioni operative per l’iscrizione, le variazioni e la cessazione delle posizioni anagrafiche;
- la D.D. – Direzione agricoltura n. 1126 del 15/10/2010, approvazione delle procedure di accreditamento ai servizi on-line;
- la D.D. – Direzione agricoltura n. 626 del 6/7/2012, Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP). Definizione preventiva tramite fotointerpretazione delle superfici oggetto di premio e istanza di riesame;
- la Legge regionale n. 14 del 14/10/2014, norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione;
- la Legge regionale n. 1 del 22/1/2019, riordino delle norme in materie di agricoltura e sviluppo rurale;
- la Circolare AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0022167 del 29/03/2021, manutenzione e aggiornamento banche dati anagrafe delle aziende agricole e fascicolo aziendale;
- la Circolare AGEA n. ACIU.2016.120, del 01/03/2016, Riforma della Politica Agricola Comune – Domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla Nota AGEA prot. ACIU 2005.210 del 20/04/2005 e s.m.i in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici;

Vista la vigente Convenzione tra Arpea, CAA e Regione Piemonte.

Considerato che:

- il DM 1 Marzo 2021 n. 99707, all'art. 4 comma 2, stabilisce che il fascicolo aziendale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015, deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare e che il mancato rispetto dell'adempimento determina che il fascicolo aziendale non può più essere utilizzato nell'ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo sino al suo aggiornamento o conferma;
- il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", al secondo comma dell'art. 25 specifica che "i dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse".

Dato atto che:

- l'anagrafe agricola, il sistema territoriale di riferimento e l'archivio digitale dei procedimenti amministrativi sono le componenti centrali del SIAP e che, con il decreto legge n. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 11/9/2020, e con il successivo DM n. 99707 del 1/3/2021 viene definito il sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) quale strumento per geolocalizzare i dati del SIGC.
- L'iscrizione all'anagrafe agricola comporta l'inserimento nel SIGC ed è obbligatoria per tutte le aziende agricole che intendono presentare delle domande di aiuto o attivare dei procedimenti amministrativi di competenza del settore primario e che, con la LR n. 1/2019, l'obbligo di iscrizione all'anagrafe agricola è stato esteso a tutti i soggetti che attivano procedimenti amministrativi in materia di agricoltura o sviluppo rurale, ancorché differenti dalle aziende agricole.
- Ciascun beneficiario possiede un solo fascicolo aziendale, a livello nazionale.
- L'OP/Regione competente comunica quotidianamente gli aggiornamenti al SIAN.
- Il fascicolo è di competenza dell'OP/Regione, individuato sulla base della propria sede legale o, nei casi di persona fisica o impresa individuale, della residenza del titolare del corrispondente CUAA che è consentito il trasferimento/costituzione del proprio fascicolo presso altro OP/Regione su puntuale istanza da parte dell'azienda.
- Ogni soggetto iscritto all'anagrafe agricola ha l'obbligo di aggiornare tempestivamente il proprio fascicolo aziendale cartaceo o elettronico, comunicando le variazioni al CAA o all'ufficio della PA competente.
- Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000, l'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla corrispondenza dei dati e delle notizie dichiarate. In caso di false dichiarazioni, si applicherà quanto previsto dall'art. 76 D.P.R. n. 445 del 2000, inoltre, ai sensi di quanto previsto dal comma 1bis dell'art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000 la dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli

eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.

Visto il "Manuale del fascicolo aziendale" approvato con determinazione n. 427 del 09/12/2019.

Considerata la necessità di revisionare e aggiornare le informazioni relative a: "Definizione di fascicolo aziendale e principi di dematerializzazione", "Revoca mandato", "Cessazione del fascicolo aziendale e fascicoli dormienti", "Procedura di gestione del fascicolo del de cuius per inserimento eredi", "Affitto verbale", "Asservimento", "Dati e Documenti Zootecnici", "Registro macchine agricole", "Archiviazione del fascicolo aziendale", "Fascicolazione", "Conservazione", "Procedura di scarto" e "Trasferimento/Costituzione di fascicolo aziendale presso OP diverso da quello di competenza".

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- di approvare la revisione del documento "Manuale del fascicolo aziendale", nella sua versione aggiornata al mese di marzo del 2022, comprendente 11 allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente documento;
- di dare comunicazione della presente determinazione a tutti gli uffici competenti e ai soggetti esterni competenti, tramite apposite comunicazioni e pubblicazione sul sito di ARPEA.

Il Commissario Straordinario

Piera Martina